

FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2011, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10.10 presso i locali della sede sociale, si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci della " Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva " con sede in Roma via Gregorio XIII n° 153 .

Sono presenti n. 175 soci su n. 312 iscritti aventi diritto di voto.

E' chiamato a presiedere la riunione il sig. Sentinelli Gualtiero ed a fungere da V.Presidente il sig. Viviani Sergio Mario e da segretario la sig.ra Saba Maria

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara pienamente regolare e valida e l'invita a discutere e deliberare nel seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) modifiche da apportare allo statuto sociale;
- 3) varie ed eventuali.

Il Presidente dell'associazione sig. Sentinelli Gualtiero fa presente che occorre apportare delle modifiche ad alcuni articoli dello statuto sociale per renderlo più adeguato alle necessità dell'associazione ed alla legislazione vigente.

Passa quindi ad esaminare articolo per articolo lo statuto che è stato distribuito, leggendo per ciascuno le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.

Ad ogni articolo viene aperta una breve discussione cui partecipano attivamente i soci presenti e alla fine della discussione il Presidente mette ai voti l'articolo nella stesura definitiva che viene approvato all'unanimità.

Finita la lettura dei singoli articoli il Presidente mette ai voti lo statuto nel suo complesso che viene approvato all'unanimità nella stesura allegata al presente verbale sotto la lettera A).

Alle ore 13.30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Saba Maria

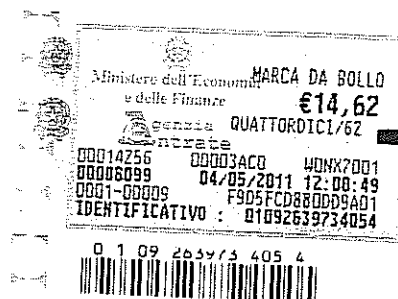
Maria Saba

Il Presidente dell'Assemblea

Sentinelli Gualtiero

Sentinelli Gualtiero

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA
SEDE IN ROMA
VIA GREGORIO XIII N° 153
14293
3
11-07 Coll
168.00
L. SENTINELLI



FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA- ASD

STATUTO

Art.1- Costituzione

Ai sensi dell'art.18 della Costituzione italiana e degli art.36-37-38 del codice civile è costituita un'associazione nazionale, (peraltro già esistente e operante dal 1951 con la denominazione FIPD) apartitica, aconfessionale, non avente fini di lucro, denominata "FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA-Associazione Sportiva Dilettantistica" d'ora in avanti denominata "FITD-ASD" per la formazione dei tecnici per le diverse forme della danza sia come attività motoria, sia ai livelli agonistici che promozionali, amatoriali e spettacolari.

Sede della Federazione è in Roma in Via Gregorio XIII n.153.

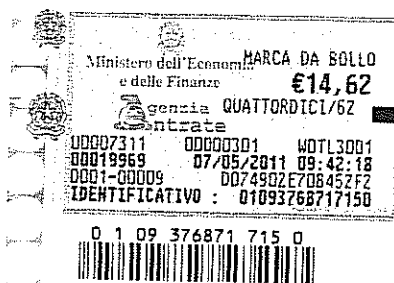
La FITD-ASD, oltre alla propria tessera sociale, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, può utilizzare un doppio tesseramento con Enti ed Associazioni aventi gli stessi scopi statuari.

Art.2- Scopi e fini

Gli scopi e i fini della FITD-ASD, da attuarsi con la massima serietà di intenti e senza alcun interesse individuale delle persone in carica che devono adoperarsi per il bene comune, sono la promozione, l'organizzazione, la gestione di attività sportive dilettantistiche nel settore della danza attraverso, tra l'altro, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale altamente qualificato.

A tal fine l'associazione si propone di:

- a) Promuovere la danza, il ballo e tutte le attività motorie connesse: cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro, turismo, informazione, editoria, emittenza televisiva, videoconferenze per mezzo del sito internet della FITD-ASD ed eventuali spacci per i soci, stand presso mostre e accordi con sponsor e Enti Locali.
- b) Formazione, istruzione professionale, sia con l'organizzazione che con la gestione diretta di strutture, impianti e spazi per l'addestramento e la pratica delle discipline statutarie connesse all'attività sociale anche in accordo con Comuni, Province, Regioni e altri Enti pubblici e privati oltre che con le strutture associative presenti sul territorio.



- c) Indire i propri Campionati ufficiali nelle diverse discipline e categorie previste dallo Statuto e anche per l'attività promozionale con il proprio settore ASD Lega Dilettanti Danza Sportiva.
- d) Qualificare con esami interni gli associati rilasciando Diplomi e Attestati nelle discipline statutarie presso le sedi sociali altre strutture esterne.
- e) Indire corsi di formazione dirette ad ogni età, nelle discipline trattate, sia in sede che presso strutture esterne.
- f) Incentivare la nascita di strutture associative di base quali circoli, club, società e associazioni aventi finalità sportive dilettantistiche nel settore della danza anche attraverso l'assistenza tecnico-giuridica.

Nello svolgimento e nella realizzazione dei suddetti fini, l'associazione è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità civile e penale nei confronti dei propri soci e di terzi.

L'associazione, per quanto concerne l'attività sportiva, accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Coni, nonché allo Statuto e ai regolamenti del EPS e o Federazione cui aderisce e si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento dell'assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nell'assemblee delle federazioni o degli EPS cui aderisce.

Art.3- Poteri dell'Associazione

La FITD-ASD può stipulare accordi ed aderire ad altre Associazioni o a Comitati nazionali ed Internazionali inerenti alle proprie finalità e ad Enti Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

I soci FITD-ASD, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, possono partecipare a competizioni internazionali e nazionali compresi i campionati italiani ufficiali.

La FITD-ASD può rilasciare i diplomi riconosciuti a livello internazionale anche per il settore della Social Dance.

Il Consiglio Nazionale, con votazione a maggioranza, può decidere eventuali altri accordi con Enti e Federazioni riconosciute.

Art.4- Soci

Gli associati della FITD-ASD sono suddivisi nel seguente modo:

- Promotori: firmatari dell'atto costitutivo;
- Effettivi: coloro che hanno già conseguito il diploma specifico inerente la propria disciplina;
- Amatori: coloro che vogliono far parte del mondo della danza, anche nei CADS/FITD (Centri di Avviamento Danza Sportiva);
- Sostenitori: aspiranti maestri, anche se minorenni purchè con il consenso sia di chi ne fa le veci sia del tecnico FITD-ASD;
- Benemeriti, onorari, persone o Enti che apportano benefici morali o materiali alla FITD-ASD.

Per i rapporti con la Federazione i soci indicano un proprio domicilio ufficiale ove ricevere le comunicazioni della Federazione, ivi compresi i procedimenti disciplinari, le notifiche dei provvedimenti e delle convocazioni.

Data la delicatezza del ruolo viene richiesto ai soci l'impegno ad esercitare con lealtà, giustizia, equità e professionalità le loro funzioni.

Art.5- Ammissione soci

L'ammissione dei soci è decisa dal Consiglio di Presidenza, dopo aver vagliato le domande di iscrizione alla FITD-ASD, che devono essere accompagnate da:

-Autocertificazione di residenza e cittadinanza, titolo di studio, codice fiscale, eventuale indirizzo e-mail, curriculum vitae ed eventuali referenze inerenti la danza sportiva.

Detta autocertificazione deve essere accompagnata da:

- 1) Due foto tessere firmate sul retro
- 2) Ricevuta delle quote stabilite (vedi contributi)

Il Consiglio di Presidenza può, a suo insindacabile parere, respingere la domanda di iscrizione ritenuta inidonea o incompleta.

Art.6- Norme generali sui soci

Tutti i soci hanno pari diritti.

I soci maggiorenni di età possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Per avere diritto al voto si deve essere in regola con il tesseramento annuale mentre per candidarsi alle cariche sociali nazionali si deve essere iscritti da almeno quattro anni.

La validità della tessera va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Non sono ammessi tuttavia soci temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa, pertanto la qualifica di socio può essere

perduta solo per dimissioni, mancato rinnovo della tessera, espulsione o decesso.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o a quello della struttura di appartenenza ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le sanzioni disciplinari sono decise dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio di Presidenza o del Procuratore sportivo.

Art.7- Scadenza contributo annuo

Tutti i soci sono tenuti al versamento di un contributo federale.

I versamenti vanno fatti alla Tesoreria dell'associazione, tramite conto corrente postale intestato alla FITD-ASD o direttamente alla segreteria nazionale.

Tali contributi ed altri eventuali contributi specifici, non sono trasferibili, trasmissibili né rivalutabili.

Art.8-Morosità

L'associato è "moroso" alla scadenza della validità della tessera sociale per cui è stato versato il contributo federativo.

Lo stato di morosità lo priva dei diritti del socio, pur restando iscritto ancora per quattro mesi.

La tessera deve essere rinnovata dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

Se non rinnovata entro il 31 dicembre decade la qualifica di socio. La riammissione alla FITD-ASD avviene come previsto dagli artt. 5 e 6.

Art.9-Dimissioni

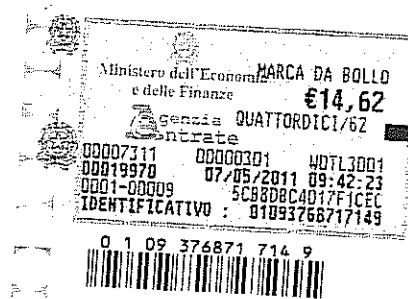
Il socio, in regola con i contributi annui e non abbia impegni economici pendenti assunti per investimenti ed interventi straordinari, può dimettersi in qualsiasi momento a mezzo lettera normale.

Art.10-Organismi della Federazione

Organismi della FITD-ASD sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Nazionale al quale spetta l'amministrazione della

- Federazione
- Il Consiglio di Presidenza
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei conti
 - Il Collegio dei Probiviri
 - Il Procuratore sportivo



Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- essere associati da almeno un quadriennio
- essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene detentive che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno
- non aver subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

I membri degli organi della Federazione sono tutti rieleggibili.

Art.11-Assemblea ordinaria

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria è l'organo sovrano dell'associazione e possono parteciparvi tutti i federati in regola con i versamenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare, a mezzo di specifica delega, un altro socio.

L'Assemblea ordinaria federale è indetta almeno una volta ogni quattro anni entro il 30 aprile dal Consiglio Nazionale nella persona del Presidente

L'Assemblea, anche se elettiva va convocata via Fax, e-mail, internet o con posta prioritaria e comunque con ogni altro mezzo che ne garantisca il ricevimento.

L'avviso di convocazione inoltre sarà pubblicizzato sul sito www.federdanza.tecnici_fitd.it almeno trenta giorni antecedenti l'assemblea e verrà chiesto di pubblicizzarlo presso le sedi operative.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora e dovrà esprimere esaurientemente e per esteso la deliberazione proposta affinché i soci possano avvalersi della facoltà di esprimere consapevolmente il proprio voto.

L'Assemblea ordinaria elettiva va comunicata ai soci 60 (sessanta) giorni prima della convocazione.

L'Assemblea federale ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale o per corrispondenza del 50% più uno (cinquanta per cento più uno) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria Federale:

- Discute ed approva la relazione sull'attività associativa svolta
- Discute ed approva il programma annuale o pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari
- Elegge gli organi statutari
- Tratta ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

Nel caso di rinnovo delle cariche sociali è compito del Consiglio Nazionale redigere un regolamento che disciplini la partecipazione all'Assemblea, le modalità di candidatura, la verifica degli aventi diritto.

I soci che intendono candidarsi devono farlo a mezzo fax, e- mail, sms, o lettera almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art.12- Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria federale viene riunita per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per interventi straordinari, ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta, per iscritto, domanda motivata indicante l'ordine del giorno, da almeno 1/3 (un terzo) dei Federati aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il tesseramento.

Le delibere dell'Assemblea sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o che hanno presentato adesione alla/e proposta/e a mezzo di lettera o altro mezzo ritenuto idoneo.

Le modifiche dello Statuto sono valide solo con la presenza o la partecipazione a mezzo lettera o altro mezzo idoneo alle Assemblee ed il voto favorevole di almeno il 50% più uno (il cinquanta per cento più uno) dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento della Federazione occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti del totale dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente Federale; in sua assenza è sostituito da uno dei due Vice Presidenti, in assenza anche di costoro da uno dei due segretari o in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione alla Federazione.

Il Consiglio Nazionale si riserva il diritto di invitare come osservatori: Autorità, Enti, Esperti, Stampa.

Art.13- Processi verbali

Delle Assemblee deve essere redatto processo verbale a firma di chi le presiede e del segretario e le delibere debbono essere pubblicizzate attraverso il sito della Federazione.

Art.14- Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo della Federazione;

E' composto da 15 (quindici) membri eletti tra gli Associati FITD-ASD.

Al Consiglio Nazionale è conferito il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, di curare il conseguimento dei fini statutari, di provvedere alla gestione economica e finanziaria con atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, di intrattenere rapporti con terzi, di rappresentare la FITD-ASD in qualunque sede amministrativa e giudiziaria.

Le cariche in seno al Consiglio Nazionale sono:

- Presidente
- Due Vice Presidenti di cui uno per la politica federale
- Un segretario per la politica organizzativa
- Un segretario per la politica amministrativa
- Dieci consiglieri

Dette cariche vengono conferite dall'Assemblea elettiva dei soci aventi diritto al voto, attraverso elezioni a scrutinio segreto.

Il Consiglio Nazionale è tenuto a riunirsi in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quadrimestre.

In via straordinaria il Consiglio Nazionale, si riunisce su richiesta del Presidente.

In caso di dimissioni o decadimento di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente provvede alla sostituzione per cooptazione.

In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea il consiglio Nazionale si intende decaduto. L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale è inviato a mezzo sms, e-mail, fax, presso l'abitazione dello stesso, in modo da essere ricevuto dal Consigliere sempre con preavviso di gg. 20.

Tale avviso viene inoltre affisso presso la sede sociale della FITD-ASD.

Le cariche del Consiglio Nazionale sono quadriennali e rinnovabili.

Solo comprovati motivi, esposti in seno all'Assemblea, possono con il voto di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci iscritti nel libro dei soci, provocare il decadimento di uno o più componenti il Consiglio Nazionale, su proposta del collegio dei Probiviri, dietro segnalazione del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Tutti i consiglieri hanno l'obbligo di attenersi alla linea politica stabilita dal Consiglio Nazionale.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

- a) Definire gli obiettivi, il programma di attività, le modalità di realizzazione e ne verifica l'attuazione sulla base delle indicazioni dell'assemblea Nazionale;
- b) Distribuisce cariche e incarichi non demandati all'Assemblea Nazionale
- c) Approvare entro 4 (quattro) mesi dell'anno successivo il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
- d) Stabilire le modalità e i costi del tesseramento
- e) Approvare i regolamenti di attuazione dello Statuto, il regolamento per l'elezione degli organi ed ogni altro regolamento ritenuto necessario
- f) Decidere su rapporti, affiliazioni e attività con altri enti
- g) Convocare l'Assemblea Nazionale

Art.15- Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Nazionale dal quale riceve le direttive ed al quale rende conto del proprio operato.

In particolare il Consiglio di Presidenza:

- dirige la parte tecnico burocratica dell'associazione;
- predispone il bilancio preventivo e di rendiconto da presentare al CN;
- propone le sanzioni disciplinari
- esamina e accoglie le domande di adesione;
- predispone il regolamento di applicazione dello statuto ed eventuali regolamenti di sezioni, strutture ed attività in cui si articola l'associazione secondo le indicazioni del CN;
- nomina i vari responsabili di sezioni, strutture, attività;
- decide l'importo delle quote suppletive per i vari servizi;
- qualsiasi altro incarico ad esso demandato dal CN.

Il consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dai vice Presidenti e dai segretari.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio di Presidenza è tenuto a riunirsi in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni bimestre.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale.

I membri del Consiglio di Presidenza non possono ricoprire, al medesimo livello, la medesima carica in associazioni o società aventi la medesima disciplina.

Il Consiglio di Presidenza decade con il Consiglio Nazionale.

Art.16- Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Federazione nelle sedi e negli organismi nazionali e internazionali.

Ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte a Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Enti Pubblici e Privati, ai terzi in genere ed in giudizio.

Sovrintende alla gestione della Federazione.

Presiede gli organi della Federazione e sottoscrive le loro deliberazioni. Ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.17- I Vice Presidenti

Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, in tutte le manifestazioni inerenti l'attività federale.

In caso di impedimento definitivo ed eventuali dimissioni del Presidente, i Vice Presidenti dovranno procedere entro 60 (sessanta) giorni, a convocare una apposita assemblea per nuove elezioni in accordo con la maggioranza del Consiglio Nazionale.

Art.18- Il Segretario amministrativo

Al Segretario Amministrativo spetta ogni atto di natura finanziaria demandatogli dalla Presidenza.

E' tenuto a redigere la nota delle entrate e delle uscite, il bilancio annuale preventivo e consuntivo, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente o del Consiglio di Presidenza.

La gestione della contabilità può essere affidata a un soggetto esterno alla Federazione.

Art.19- Il Segretario Organizzativo

Il Segretario organizzativo dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura i libri sociali e quanto gli verrà affidato dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Nazionale.

Art.20- Il Presidente Onorario

Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Presidente Onorario della Federazione a una o più persone che si siano distinte per particolari benemeritenze nell'azione svolta al perseguimento degli scopi e dei fini della FITD-ASD.

Art.21- I Revisori dei Conti

La gestione economica della FITD-ASD è controllata dai Revisori dei Conti composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

I Revisori dei Conti sono scelti tra i soci della FITD-ASD purchè maggiorenni.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo.

I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e non decadono in caso di decadenza anticipata del Consiglio Nazionale.

Art.22- Comitato Consultivo tecnico.

Il Consiglio Nazionale si può avvalere di un Comitato Consultivo tecnico che ha compiti non decisionali ma consultivi.

Il Comitato Consultivo è composto da un delegato per ognuno dei settori in cui è strutturata la FITD-ASD il cui compito è :

- rappresentare il proprio settore presso il Consiglio Nazionale e nelle assemblee su richiesta del Consiglio di Presidenza;
- adoperarsi per l'organizzazione del proprio settore ed il suo miglioramento senza contravvenire al presente Statuto.

Tutti gli atti propositivi del Comitato Consultivo dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale prima di divenire effettivi.

Le cariche, conferite nei singoli settori dalla maggioranza dei soci Effettivi appartenenti agli stessi, hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Le cariche devono essere ratificate dal consiglio Nazionale.

Art.23- Commissione Tecnica Culturale d'esame

I membri della Commissione Tecnica FITD-ASD vengono nominati dal Consiglio Nazionale in base alle loro specifiche competenze e specializzazioni conseguite.

L'elenco dei membri di detta commissione viene aggiornato ogni 2 (due) anni.

Essi vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposte del Consiglio di Presidenza.

La Commissione viene anche convocata periodicamente per i dovuti aggiornamenti e verifiche inerenti a:

- Contenuti tecnici e culturali
- Programmi d'esame e didattici
- Programmi da competizione relativi alle varie categorie in seno alla FITD-ASD
- Realizzazione di dispense tecniche, di libri di studio, di audio video ed internet

La Commissione Tecnica potrà essere completata da Autorità e Professionisti non appartenenti alla FITD-ASD e di altre professioni, su parere del Consiglio Nazionale.

I soci possono proporre dispense tecniche al Consiglio Nazionale che ne valuterà la validità insieme alla commissione Tecnica specifica.

Art.24- Attestati e Diplomi

Gli attestati specificanti l'appartenenza alla FITD-ASD sono rilasciati dalla presidenza nazionale dietro richiesta dell'interessato, accompagnati dal versamento della quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

Gli Attestati e i Diplomi abilitanti all'insegnamento nelle singole specialità, "di valore nazionale e internazionale" sono rilasciati al socio dalla Commissione Tecnica Culturale della Federazione, sia attraverso esami che a seguito del controllo della validità della documentazione e delle sue competenze, previo versamento delle quote d'esame stabilite dal Consiglio Nazionale.

I Diplomi vengono autenticati annualmente dalla FITD-ASD contemporaneamente al rinnovo della tessera e decadono se non rinnovati.

Art.25- Esami

Gli esami abilitanti all'insegnamento tecnico della Danza vengono fatti, in sede ordinaria, almeno una volta ogni quadrimestre e gli interessati verranno avvisati della data almeno un mese prima, attraverso circolare federativa e/o tramite quotidiani nazionali, stampa di settore e Internet, sms, e-mail e tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Eventuali esami straordinari vengono decisi dal Consiglio di Presidenza sia in sede che fuori sede.

Art.26- Organi di garanzia e di giustizia

Gli organi di garanzia e di giustizia sono competenti nel campo disciplinare e sono:

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri
- Il Procuratore Sportivo

Gli organi di garanzia e di giustizia sono composti da soci che non hanno subito sanzioni disciplinari e che non ricoprono cariche nazionali e periferiche della FITD-ASD; essi durano in carica 4 (quattro) anni e non decadono dalla carica se dovessero decadere gli altri organi dell'associazione.

La loro funzione, disciplinata da un apposito regolamento, si esplica secondo i seguenti principi:

- Doppio grado di giurisdizione
- Distinzione tra fase istruttoria del procedimento, attribuita al Procuratore Sportivo e la fase del giudizio
- Rispetto del principio del contraddittorio
- Possibilità di adottare provvedimenti di clemenza a cura del Consiglio Nazionale o del Presidente
- Previsione del beneficio di riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Esso è emesso dal Collegio Nazionale dei Probiviri, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova di buona condotta
 - b) Che siano decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta in altro modo.

Le norme sul funzionamento degli organi di garanzia sportiva sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 27 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) Effettivi e due supplenti.

Durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Devono essere scelti tra i soci fondatori e tra coloro che hanno rivestito cariche sociali. Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento della Federazione in tutte le sue manifestazioni e si assicura che siano rispettate le norme dettate dal presente Statuto, garantisce che siano perseguiti i fini statutari.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di due membri.

Il Collegio dei Probiviri può essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale e potrà parteciparvi con uno o più membri con funzioni di uditori. Le sedute e le deliberazioni del Collegio sono registrate da un processo verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio.

Al Collegio dei Probiviri spetta giudicare in ultima istanza sulle controversie tra i soci ed il sodalizio, secondo il dettato dello Statuto, in applicazione del regolamento interno e della legge in generale.

Per tale giudizio il collegio è esonerato dalla osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle stabilite tassativamente ed in via inderogabile dalla legge per i riti Arbitrali.

Il ricorso dovrà essere presentato al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esito del lodo espresso dal consiglio Nazionale

Art.28- Il Procuratore Sportivo

Al procuratore sportivo sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia dell'associazione.

Esse vengono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, organi statutari centrali o periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia ogniqualvolta il procuratore venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

L'Assemblea nomina il Procuratore quale titolare dell'ufficio, ed un sostituto che lo sostituisca in caso di decadenza o assenza o impedimento del procuratore stesso.

Le indagini relative ai fatti denunciati e avviate d'ufficio, debbono concludersi entro 60 (sessanta) giorni e inviate all'interessato/i per l'autodifesa e al Collegio dei Probiviri.

Art.29- Patrimonio e bilancio

Il patrimonio della FITD-ASD è formato da beni immobili e mobili, e dai valori a qualsiasi titolo pervenuti.

Le entrate sono costituite:

- dai proventi del tesseramento;
- dai versamenti a qualsiasi titolo da parte dei soci e di cittadini;
- dalle entrate per attività a favore di soci;
- dai proventi delle manifestazioni e della gestione dell'associazione;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dai beni e contributi pervenuti per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo;
- da eventuali contributi pubblici nazionali o internazionali;
- da donazioni lasciti,elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione.

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine dell'esercizio finanziario il CN della FITD-ASD esamina il rendiconto economico e finanziario consuntivo per la sua approvazione con le modalità ed i tempi previsti dal presente statuto.

Tale rendiconto verrà portato a conoscenza degli aventi diritto assieme alle delibere assembleari.

Parimenti delibera la destinazione degli utili che, esclusa una eventuale quota di riserva, devono essere reinvestite nelle attività istituzionali.
E' fatto peraltro divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le strutture dell'associazione ai vari livelli ed i loro responsabili sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte senza coinvolgere strutture superiori o inferiori.

Art.30- Vincolo di giustizia

I soci, siano essi tecnici, praticanti, atleti, dirigenti, giudici, arbitri o altre figure similari, nonché le strutture collettive, per la risoluzione di eventuali controversie di qualsiasi natura sorte od insorgenti nella propria qualità di soci o delle attività espletate per il raggiungimento degli scopi sociali sono obbligati a non adire ad autorità giudiziarie di ogni ordine e grado per la risoluzione delle controversie insorte per qualsiasi ragione, in mancanza di autorizzazione da parte del consiglio di Presidenza Nazionale della FITD-ASD, unico organo competente per il suo rilascio.

Il termine per l'emissione dell'autorizzazione alla deroga al suddetto vincolo è di 30/45 giorni, trascorso il quale l'autorizzazione si presume concessa per tacito assenso.

L'inosservanza della richiesta d'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti tenuti a richiederla fino alla esclusione dalla FITD-ASD.

Nel regolamento di giustizia sono fissate le regole per adire l'organo giudicante.

Art.31- Albi nazionali

Presso la sede nazionale sono costituiti l'albo dei tecnici e dei competitori con il grado raggiunto suddiviso nei vari settori federali.

L'espulsione o radiazione, come il mancato versamento della quota associativa comporta l'automatica cancellazione dall'albo di riferimento.

Avverso la cancellazione si può ricorrere agli organi di giustizia con le modalità definite nel regolamento.

Il ricorso non comporta la sospensione del provvedimento ma solo il suo congelamento.

Art.32- Incompatibilità interne

La qualifica di componente del consiglio Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva.

Art.33- Cariche sociali gratuite

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite.

Viene accordato il solo rimborso delle spese vive che devono essere documentate in virtù delle disposizioni fiscali.

Art.34- Settori federali

I settori federali della FITD-ASD sono i seguenti:

1. Danze da competizione di stile internazionale (Danze Olimpiche):
 - Sezione Danze Standard;
 - Sezione Danze Latino Americane;
2. Danze da competizione nazionale:
 - Sezione Ballo Liscio Nazionale (unificato);
 - Sezione Danza Sportiva da Sala;
 - Sezione Liscio Dance;
 - Balli di Gruppo;
3. Social Dance International:
 - Caraibiche;
 - Tango argentino;
4. Ballo Liscio folk Regionale;
5. Danze Jazz, Rock'n Roll, Boogie Woogie, Swing Rock, Free Style;
6. Sezione Danza Modern Jazz:
 - Sezione Danza classica;
 - Sezione Aerobic Dance, Fitness e discipline inerenti all'attività motoria con accompagnamento musicale;
 - Tutto lo scibile della danza anche non agonistica;
7. Danze popolari nazionali e internazionali;
8. Danze orientali;
9. Danze per diversamente abili;
10. Corsi di attività fisico-motoria di base e primo intervento di pronto soccorso (tutte le disposizioni Coni, inerenti alle attività sportive).

Art.35- Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dalla Assemblea Nazionale della FITD-ASD.

Le proposte di modifica possono essere presentate da un socio dell'associazione con diritto di voto e per essere adottate debbono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto.

Per le variazioni imposte dallo Stato, dalle Regioni, dal CONI è competente il Consiglio Nazionale.

Art. 36-Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento della FITD-ASD può avvenire con decisione dei 3/4 degli aventi diritto .

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della FITD-ASD dovrà essere devoluto, sentito l'organo competente, ad associazioni sportive o, in caso di difficoltà, a fini di utilità sociale.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto e su proposte del Consiglio Nazionale.

Art.37- Rinvio delle norme.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della normativa vigente.

Art. 37- Clausola transitoria.

Le cariche e gli incarichi vigenti rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA- ASD

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA- ASD

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI DANZA SPORTIVA- ASD

Convocazione dell'assemblea generale dei soci.

Regolamento elettorale

